

Prestazione sostitutiva dell'obbligo di trasferimento immobiliare – Cass. n. 17810/2021

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - "Datio in solutum" - Disciplina applicabile - Conseguenze - Prestazione sostitutiva dell'obbligo di trasferimento immobiliare - Forma - Fattispecie.

La "datio in solutum", costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo soddisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell'immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida "datio in solutum" deve osservare la medesima forma scritta "ad substantiam", richiesta dall'art. 1350 c.c. per l'originario trasferimento immobiliare).

Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17810 del 22/06/2021 (Rv. 661514 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1197, Cod_Civ_art_1350

corte

cassazione

1197

2021